



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI
TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED
ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PUBBLICO
REGISTRO AUTOMOBILISTICO (IPT)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 18/11/2024

Art. 1 - Principi generali

1. In attuazione dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446¹ la Provincia dell'Aquila ha istituito con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 02/02/1999 l'Imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione (IPT) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avente competenza nel proprio territorio.
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia, e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446².

Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

1. L'Imposta è dovuta sulla formalità richiesta in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
2. L'Imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria³.
3. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - l'acquirente del veicolo, ai sensi degli articoli 93 e 94 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285⁴ recante il nuovo Codice della Strada;
 - il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione o l'annotazione presso il PRA.
4. La parte acquirente può delegare un terzo a richiedere la formalità al PRA e a provvedere al pagamento della relativa imposta secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
5. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel PRA provvede al pagamento di imposte, sanzioni ed interessi, richiedendo la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà⁵.

Art. 3 – Tariffe

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al PRA è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435⁶.
2. Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, possono essere aumentate dalla Provincia nella misura e con le modalità fissate dalla normativa vigente⁷.
3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688

Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui l'acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa⁸.

4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno⁹.
5. Nel caso in cui l'aumento tariffario di cui al precedente comma 2 sia deliberato dalla Provincia nel corso dell'esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d'imposta dovute ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente regolamento, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.
6. Ai fini della determinazione della tariffa applicabile deliberata dalla Provincia ai sensi del precedente comma 2 e del riconoscimento delle esenzioni e agevolazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5, si fa riferimento:
 - per le prime iscrizioni, alla data di immatricolazione del veicolo risultante dalla carta di circolazione;
 - per le formalità diverse dalla prima iscrizione, alla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
7. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi¹⁰.

Art. 4 – Esenzioni

1. Come disposto dalla legge, sono esenti dal pagamento dell'IPT le richieste di formalità aventi ad oggetto:
 - a. gli atti inerenti alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 29.09.1973¹¹;
 - b. gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli adattati, intestati a soggetti portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 8 L. 449 del 27.12.97¹², alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge¹³;
 - c. gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati ai soggetti portatori di handicap psichico o mentale

di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento, e agli invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 30 comma 7 L. 388 del 23.12.00¹⁴, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge¹⁵;

- d. gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto motocicli di qualunque tipo ai sensi dell'art. 17, comma 39, della L. 449 del 27.12.97¹⁶, esclusi quelli costruiti da almeno trent'anni o vent'anni, se riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico, per i quali l'IPT è dovuta nella misura prevista dalla Legge 342 art. 63 del 21.11.00¹⁷;
- e. gli atti di cessione di mezzi di trasporto usati a favore dei contribuenti che ne fanno commercio, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 446/97¹⁸;
- f. gli atti di trasferimento dagli Enti Locali agli Enti Strumentali, individuati in base alle leggi vigenti in materia di autonomie locali, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.00¹⁹;
- g. gli atti e i procedimenti di competenza del giudice di pace limitatamente a quelli previsti dall'art. 46 della Legge n. 374 del 21.11.91²⁰;
- h. gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 06.03.87²¹;
- i. si applica inoltre qualsiasi altra esenzione prevista dalla Legge. La normativa statale prevede la possibilità di godere dei benefici riconosciuti ai soggetti portatori di handicap per un solo veicolo E' possibile ottenere l'esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal PRA entro 15 giorni dalla data di acquisto del nuovo veicolo.

2. In base alla potestà regolamentare consentita dalla legge, sono altresì esenti dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione le richieste di formalità aventi ad oggetto:

- a. gli atti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 460 del 4.12.97²² iscritte all'anagrafe delle ONLUS tenuto dal MEF e aggiornato al 22/11/2021, a condizione che non sia ancora decorso il termine di abrogazione dell'art. 21 del D. Lgs. 460/97, come previsto dall'art. 104 c. 2 del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117²³;
- b. gli atti a favore degli enti del Terzo settore previsti all'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui agli artt. 45 e 46 del medesimo decreto²⁴.

Le organizzazioni di cui al presente comma 2 possono beneficiare dell'esenzione d'imposta solo allegando alla richiesta di formalità a loro favore una Dichiarazione Sostitutiva (resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) in cui viene attestato che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali, aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - Agevolazioni

1. Come disposto dalla legge, sono previste agevolazioni nei seguenti casi:

- a. l'Imposta è ridotta a un quarto per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso

speciale e per i rimorchi destinati a servire detti veicoli, semprechè non siano adatti al trasporto di cose. Analoga riduzione, da operarsi sull'Imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del ministro delle finanze, si applica ai rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili (comma 6 art. 56 del D. Lgs. 446/97 così come modificato dal D. Lgs. 506/99);

b. per le formalità di trasferimento di proprietà di veicoli e motoveicoli costruiti da almeno trent'anni e di interesse storico e collezionistico è prevista una riduzione dell'imposta ai sensi dell'art. 63 della Legge 342 del 21.11.00²⁵. Tale agevolazione è prevista esclusivamente per i mezzi non adibiti ad uso professionale. L'uso non professionale del mezzo deve essere dichiarato con apposita autocertificazione al momento della richiesta di formalità.

c. si applica inoltre qualsiasi altra agevolazione prevista dalla Legge.

2. In base alla potestà regolamentare consentita dalla legge, sono altresì previste agevolazioni nel seguente caso:

a. per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell'erede intestatario del veicolo. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e quindi di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero. Per beneficiare della suddetta agevolazione le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al PRA unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione. L'agevolazione non si applica nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento dall'asse ereditario ad un soggetto terzo senza che il singolo erede non ne sia divenuto prima intestatario.

Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445²⁶, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000²⁷, per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 7 - Termini di presentazione delle richieste di formalità al PRA

1. La formalità di prima iscrizione di veicoli nel PRA, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, deve essere richiesta, contestualmente al pagamento dell'IPT, entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione²⁸.

2. La formalità di trascrizione ed annotazione riguardante un veicolo già iscritto nel PRA, deve essere richiesta, contestualmente al pagamento dell'IPT, entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione del relativo atto è stata autenticata o

giudizialmente accertata²⁹.

3. Le formalità riguardanti atti societari e giudiziari, devono essere richieste, contestualmente al pagamento dell'IPT, entro il termine di 60 giorni decorrente dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti³⁰.

Art. 8 - Termini di decadenza

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie³¹ previste dal successivo art. 17. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, tramite pec o a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo³².
3. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena decadenza, deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione³³.

Art. 9 - Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a 12,00 euro, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione^{34 35}. Tali importi si applicano anche per periodi di imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare siano superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

Art. 10 – Dirigente Responsabile

1. Il Dirigente preposto alla gestione dell'imposta dal PEG/Piano Performance è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta, salvo il caso di affidamento al concessionario del pubblico registro automobilistico della gestione del tributo.
2. Il Dirigente del servizio di cui al comma precedente può delegare la responsabilità ivi individuata in modo specifico e circostanziato ad altri addetti al Servizio stesso ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 11 - Modalità di Riscossione

1. L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa, sono effettuati con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/97³⁶.
2. Le attività di cui al comma precedente, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione³⁷.

Art. 12 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria della Provincia l'imposta riscossa. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa come concordato fra le parti.
2. Sui ritardati riversamenti verranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come da art. 1224 del codice civile ³⁸, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta alla Provincia un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.
4. Entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
5. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.
6. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, nel caso in cui effettui direttamente rimborsi e recuperi, presenta alla Provincia appositi riepiloghi mensili ed annuali.
7. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Provincia avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti e e/o tramite accesso al portale ACI/PRA.
8. Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, per l'attività di gestione dell'imposta e per tutti gli adempimenti di cui al presente regolamento non è dovuto alcun compenso per l'attività ordinaria, così come stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF del 21/03/2013 art.1 comma 3.
9. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il soggetto incaricato della gestione

dell'imposta entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta e può effettuare, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.

Art. 13 - Ripresentazione di richieste di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di formalità precedentemente respinte dal PRA, non si dà luogo a ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 17.

Art. 14 - Rimborsi al contribuente

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata alla Provincia o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, in base agli accordi in vigore, entro i termini previsti dalla normativa vigente³⁹.
3. I rimborsi riguardano:
 - richieste di formalità già presentate e respinte dal PRA, che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del PRA o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione.
 - versamenti in eccesso o non dovuti.
4. Entro il termine di cui al comma successivo, i rimborsi sono effettuati direttamente dalla Provincia o dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta, in base agli accordi vigenti; in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.
5. Il rimborso è effettuato entro il termine previsto dalle leggi vigenti⁴⁰.
6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dalla Provincia nel successivo articolo 16.

Art. 15 - Avviso di accertamento

1. Tutti gli avvisi di accertamento dovranno rispettare le disposizioni dei commi 161 e 162 della legge 296/2006 e del comma 792 della legge 160/2019 e saranno emanati e notificati nei termini e nelle forme di legge⁴¹.
2. L'attività di accertamento connessa al recupero dell'imposta non versata, se non gestita

direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, è svolta dal concessionario del pubblico registro automobilistico per conto della Provincia, in conformità e con le modalità previste dalla convenzione stipulata e per il periodo di vigenza della stessa.

Art. 16 - Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento, la Provincia procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo secondo il combinato disposto del DPR 29/09/1973 n. 602 e dei D. Lgs. 26/02/1999 n. 46 e 13/04/1999 n. 112.

Art. 17 - Interessi

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili⁴².

Art. 18 – Sanzioni

1. La sanzione, per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è dovuta nella misura stabilita dalle normative nazionali vigenti.
2. La sanzione è dovuta:
 - dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione⁴³;
 - dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica⁴⁴.
3. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta⁴⁵.
4. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si tiene conto della data di prima presentazione al PRA, purché in tale data l'Imposta Provinciale di Trascrizione sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta per l'atto presentato.
6. Le sanzioni e gli interessi di cui ai commi e articoli precedenti non possono essere applicate qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti della Provincia o del soggetto incaricato della gestione dell'imposta ai sensi dei precedenti articoli 11 e 12, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della Provincia o del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

7. Le sanzioni e gli interessi moratori non sono comunque applicati quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.
8. I contribuenti possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento nella misura stabilita dalle normative nazionali vigenti.

Art. 19 - Dilazioni di pagamento

1. Su richiesta scritta motivata del contribuente, anche dopo la messa in mora, il Dirigente preposto alla gestione dell'imposta, di cui al precedente articolo 10 del presente regolamento può concedere, con apposito atto formale, la rateazione nel pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivi.
L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva.
2. La rateazione di cui al comma precedente può essere concessa alle seguenti condizioni e modalità:
 - a. nel caso in cui il richiedente sia incorso in morosità relative a precedenti pagamenti, rateazioni o dilazioni concesse nei precedenti dieci anni oppure nel caso in cui l'ammontare del debito oggetto di rateazione risulti superiore a euro 10.000,00, è necessaria la prestazione di idonea garanzia da parte del debitore;
 - b. il numero massimo delle rate è così stabilito, con possibilità per il responsabile di imposta di cui all'art. 10 di stabilire il periodo di rateazione in relazione all'importo del debito, come segue:
 - fino a euro 500,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 500,01 a euro 6.000,00, fino a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili;
 - c. le rate mensili scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateazione;
 - d. sulle rateazioni concesse sono applicati gli interessi di mora nella misura legale;
 - e. in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata nel corso del periodo di rateazione, il contribuente decade immediatamente e automaticamente dal beneficio concesso, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - f. ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può effettuare le procedure di riscossione coattiva solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
3. La rateazione concessa in base ai commi precedenti viene comunicata al contribuente da parte del Dirigente Responsabile d'Imposta, che provvede altresì a comunicare le modalità di effettuazione dei pagamenti.
Copia del provvedimento di accoglimento della rateazione è trasmessa all'ufficio entrate dell'ente.

4. Gli interessi di cui al precedente comma 2, lett. d) maturano sul debito residuo d'imposta, giorno per giorno, dalla data di scadenza del debito d'imposta alla data di scadenza di ciascuna rata.
5. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere dilazioni o ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Art. 20 - Diritto di interpello

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di interpello di cui all'art. 11⁴⁶ della legge 212/2000, l'istanza dei contribuenti deve essere rivolta alla Provincia dell'Aquila, e, per conoscenza, al soggetto incaricato della gestione dell'imposta di cui ai precedenti articoli 11 e 12.
2. La Provincia dell'Aquila, attraverso il Dirigente Responsabile d'Imposta di cui al precedente art. 10, risponde all'istanza di interpello entro il termine previsto dalla legge.
3. Per quanto concerne le procedure e modalità di esercizio dell'interpello, si applicano, ove compatibili con l'ordinamento della Provincia, le norme di cui al Decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209⁴⁷, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 21 – Autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela⁴⁸ della Provincia, salvo diversa disposizione di legge o di atto avente forza di legge, spetta al Dirigente Responsabile di cui al precedente articolo 10 del presente Regolamento.
2. Il potere di autotutela di cui al comma precedente si esercita mediante l'annullamento o la revoca degli atti tributari illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità.
3. Il potere di cui al comma precedente viene esercitato d'ufficio o su istanza di parte. In tal caso, la richiesta di annullamento o di revoca deve essere indirizzata alla Provincia, che risponde nel termine di novanta giorni, dandone comunicazione al contribuente istante e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
4. La richiesta di annullamento o di revoca avanzata dal contribuente non sospende i termini per l'impugnazione dell'atto ritenuto illegittimo o infondato.
5. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili con l'ordinamento della Provincia, le norme di cui al Decreto Ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37⁴⁹, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
3. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, entra in vigore con efficacia dall' 1/1/2025; da tale data è abrogato e sostituito il Regolamento dell'I.P.T. approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 02/02/1999 successivamente modificata con delibera dello stesso Consiglio n. 71 del 24/09/1999.
4. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento abrogato, ivi comprese le riscossioni già avvenute in misura fissa negli anni precedenti e i connessi recuperi in misura fissa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

¹ **Art. 56 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Imposta provinciale di trascrizione**

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, e del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. **Ibis)** Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.
2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 417. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.
5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.

² **Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 - Art. 52. - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni**

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Comma abrogato dal D.L. 30 Aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 Giugno 2019 n. 58.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
 - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28

della legge 8 giugno 1990, n. 142;

- b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
- c) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 - 1) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 2) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - 3) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
- d) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- e) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

³ **Comma 2 dell'art. 56 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Imposta provinciale di trascrizione. Vedere nota 1**

⁴ **Art. 93 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 "Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi"**

[...]

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

[...]

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della *legge 9 luglio 1990, n. 187*, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.

Art. 94 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 "Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario"

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

⁵ **DM 02/10/1992 N. 514 ART. 11. Tutela del venditore**

1. Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. In tal caso la nota di richiesta, corredata del prescritto titolo di vendita, deve essere sottoscritta nei modi di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ufficio del P.R.A. può rilasciare il certificato di proprietà solo all'intestatario del medesimo, che ne faccia richiesta, previa restituzione del documento di proprietà rilasciato in precedenza.

⁶ **DM 27/11/1998 n.435 Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che abroga, a partire dal 1° gennaio 1999, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e la relativa addizionale provinciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 48;

Visto l'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce alle province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, a norma dell'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in modo da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove misure dell'imposta erariale di trascrizione calcolate sulla base della potenza effettiva dei veicoli;

Visto l'articolo 3, commi da 48 a 55, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituisce l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione in misura da determinare da parte di ciascuna provincia da un minimo dell'80 ad un massimo del 100 per cento dell'imposta

erariale dovuta;

Visto l'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto i veicoli adattati ai portatori di handicap, di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 8, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, della addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dall'imposta di registro;

Visto l'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che l'imposta erariale di trascrizione non è dovuta per i motocicli di qualsiasi tipo;

Ritenuta la necessità di determinare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione applicando all'ammontare dell'importo stabilito per ogni formalità della tabella dell'imposta erariale di trascrizione, allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, la media corretta delle aliquote della addizionale provinciale fissate da ogni provincia;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-5144 del 9 novembre 1998;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

1) Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla allegata tabella, che fa parte integrante del presente regolamento, distintamente per tipo e potenza dei veicoli.

2) Le misure dell'imposta di cui al comma 1 si applicano con le modalità di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tipo e potenza dei veicoli	Importi (€)	
1		
motocarrozze e trattori agricoli	€ 150,81	a)
autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw.	€ 150,81	b)
autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni kw.	per ogni Kw € 3,51	c)
autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni kw.	per ogni Kw € 1,76	d)
veicoli a motore per trasporto di cose		e)
fino 7 q.li	€ 199,35	
oltre 7 fino 15 q.li	€ 290,25	
oltre 15 fino 30 q.li	€ 326,40	
oltre 30 fino 45 q.li	€ 380,63	
oltre 45 fino 60 q.li	€ 452,93	
oltre 60 fino 80 q.li	€ 519,56	
oltre 80 q.li	€ 646,60	
rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li		f)
fino 20 q.li	€ 265,98	
oltre 20 fino 50 q.li	€ 356,36	
oltre 50 q.li	€ 452,93	
rimorchi per trasporto di persone		g)
fino 15 posti	€ 229,82	
da 16 a 25 posti	€ 253,58	
da 26 a 40 posti	€ 302,13	
oltre 40 posti	€ 362,55	
2	€ 150,81	
atti soggetti ad IVA		
3	MINIMO € 150,81	1,46%
formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L. 292.000		
4	MINIMO € 150,81	7,8%
formalità relative ad, atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L. 292.000		
5	MINIMO € 150,81	€ 150,81
formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa NON aventi contenuto patrimoniale		

⁷ Vedi nota 1 (comma 2 art. 56 D. Lgs. 446/97)

⁸ Codice Civile art. 2688: Continuità delle trascrizioni

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non

producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto [c.c. 2650, 2653, 2686].

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo 2644.

⁹ **Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1**

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

D. Lgs 446/1997 art. 52 comma 2 – Vedi nota 2

¹⁰ **Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 comma 166**

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

¹¹ **D.P.R. 29.09.1973 n. 601 art. 15**

TITOLO IV – Agevolazioni per il settore del credito: Art. 15 Operazioni di credito a medio e lungo termine

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

¹² **Legge 27.12.1997 n. 449 art. 8 – Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap**

¹³ **Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1**

36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

¹⁴ **Legge 23.12.2000 n. 388 art. 30 comma 7 - Agevolazioni a favore dei soggetti portatori di handicap così come definiti all'art. 8 della L. 27.12.97 n. 449 come modificata dall'art. 50 della Legge 21.11.2000 n. 342**

¹⁵ **Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1, comma 37 – vedi nota 17**

¹⁶ **Legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 17 c. 39**

L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.

¹⁷ **Vedi nota all'art. 5, comma 1, lettera b)**

¹⁸ **D. Lgs. 446/97 art. 56 comma 6 – vedi nota 1**

L'articolo richiama l'esenzione già prevista dal D.L. 23.02.1995 n. 41 art. 36 convertito nella Legge n. 85 del 22.03.1995 "Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione".

¹⁹ **D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - art. 118**

I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.

Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresses, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterle le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.

²⁰ **Legge 21.11.1991 n. 374 art. 46**

Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1.032,91 (€ 2.000.000) sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

²¹ **Legge 06.03.1987 n. 74 art. 19**

Tutti gli atti, i documenti al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

²² **D. Lgs. 04.12.1997 n. 460 art. 21**

Art. 21 – Esenzioni in materia di tributi locali

I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

NOTA

Tale articolo è abrogato dall'art. 102 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 3-7-2017 n. 117, a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2 (vedi nota successiva)

²³ **D.Lgs. 3-7-2017 n. 117**

Art. 104 c. 2 – Entrata in vigore

Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

²⁴ **D.Lgs. 3-7-2017 n. 117 art. 4**

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

Art. 45. Registro unico nazionale del Terzo settore

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Art. 46. Struttura del Registro

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;

g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

²⁵ **Art. 63 L. 21-11-2000 n. 342**

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. [...]

4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. [...]

Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

²⁶ **Art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Modalità dei controlli**

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

²⁷ **DPR 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**

²⁸ **Art. 93 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 – Vedi nota all'art. 2 comma 3**

²⁹ **Art. 94 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 – Vedi nota all'art. 2 comma 3**

³⁰ **Comma 8 art. 56 del D. Lgs. 446/97 – vedi nota 1**

³¹ **Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 comma 161**

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

³² **Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1**

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

³³ **Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 Comma 164**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

³⁴ **Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006 n. 296 – art. 1 Comma 168**

Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n.289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

Art. 25 Legge 289/2002

[...]

1. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

³⁵ **Legge 27 dicembre 2002, Art. 25. - (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)**

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro

³⁶ **Art. 52, comma 5, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – vedi nota 2**

³⁷ **Art. 56, comma 4, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – vedi nota 2**

³⁸ **Codice Civile Art. 1224 - Danni nelle obbligazioni pecuniarie**

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali [1284], anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

³⁹ **Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 Comma 164**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

⁴⁰ **Vedi nota precedente.**

⁴¹ **Commi 161 e 162, art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria 2007”**

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

⁴² **Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 comma 165**

La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Codice Civile 1284. Saggio degli interessi

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

⁴³ **D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 art. 2 comma 2**

La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

⁴⁴ **Art. 7 DL. 269/2003 - Articolo 7 - Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie**

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

⁴⁵ **D.Lgs. 472/1998 - art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione**

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

⁴⁶ **Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 11. - (Interpello del contribuente)**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria [1].
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

^{4 7} **Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 5, della Legge n. 212/2000.**

1. Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, può inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali, diversi da quelli oggetto dell'interpello disciplinato dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. L'istanza di interpello può essere presentata, altresì, anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata agli uffici individuati al successivo articolo 2, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.[...]

2. Competenza degli uffici [...]

3. Istanza di interpello.

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
3. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria.
4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.
5. Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'articolo 1, qualora l'amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nel sito «documentazione tributaria» del Ministero delle finanze ed ancora disponibile sia nel sito sia presso gli uffici di cui all'articolo 2. L'amministrazione finanziaria deve comunque comunicare al contribuente, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, l'eventuale inammissibilità dell'istanza con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.

4. Adempimenti degli uffici

1. La risposta scritta e motivata fornita dagli uffici indicati all'articolo 2, è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti di cui all'articolo 3, commi 1, lettera c), e 3, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente articolo 3, comma 4. Qualora l'istanza sia stata presentata alla Direzione regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, la risposta può essere fornita direttamente anche dalla Direzione centrale normativa e contenzioso.
2. La risposta di cui al comma 1 può essere fornita anche telematicamente.
3. Qualora l'istanza d'interpello venga presentata ad ufficio diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 2, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, dandone nel contempo notizia al contribuente istante. In tal caso il termine di cui al

comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente.

4. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici finanziari possono richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.

5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione finanziaria può fornire risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nel sito «Documentazione tributaria» del Ministero delle finanze. L'Amministrazione finanziaria deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, l'avvenuta pubblicazione e gli estremi della circolare, risoluzione o nota contenente la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.

5. Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta dell'ufficio finanziario ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione finanziaria.

Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

2. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui all'articolo 4, comma 1, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.

3. La disposizione del comma 3 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga nel termine di cui all'articolo 4, comma 1.

⁴⁸ **D.L. 564/1994 Art. 2-quater. Autotutela**

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.

1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

^{4 9} **Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria.**

1. Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.

[...]

2. Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. L'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto dell'imposta;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.

3. Criteri di priorità

1. Nell'attività di cui all'articolo 2 è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

4. Adempimenti degli uffici

1. Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o agevolazione superi lire un miliardo, l'annullamento è sottoposto al preventivo parere della direzione regionale o

compartimentale da cui l'ufficio dipende.

2. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto.

[...]

5. Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate agli uffici di cui all'articolo 1; in caso di invio di richiesta ad ufficio incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente.

6. Rilevazione da parte degli uffici.

1. [...]

2. [...]

7. Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

1. Tenuto conto delle rilevazioni previste dall'articolo 6 e della giurisprudenza consolidata nella materia, le direzioni dei Dipartimenti impartiscono direttive per l'abbandono delle liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità della soccombenza e della conseguente condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione è subordinata l'adozione di iniziative in sede contenziosa.

2. Ai fini di cui al comma precedente è presa in considerazione anche l'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.

8. Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività amministrativa.

1. Con successivi propri decreti sono stabiliti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'Amministrazione, in relazione a predeterminate categorie generali ed astratte.